

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot.n. 29136

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE
ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER PROMUOVERE AZIONI DI RECUPERO
DEL DEPAUPERAMENTO SUBITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO
DALLA SOCIETA' S.P.L. S.P.A.....

-----TRA-----


- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune"; -----

-----E-----


- l'Avv. Nicola Bardino, del Foro di Venezia, nato a Venezia (VE) il 25.12.1967 (c.f.: BRDNCL67T25L736U e P.Iva: 02668820273), con studio in Mestre (VE) Via Rosa n. 29, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista". -

- PREMESSO CHE in data 03.10.2003 a rogito del Dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano, rep. N. 287.633, registrato a Conegliano il 21.10.2003 n. 1456, veniva costituita una società per azioni a partecipazione pubblica denominata Servizi Pubblici Locali Spa, che dal 2009 è partecipata al 100% dal Comune di Mogliano Veneto;-----

- DATO CHE con deliberazione n. 116 del 2.12.2010 il Consiglio Comunale ha espresso la volontà si procedere allo scioglimento anticipato e alla messa in liquidazione della società, nominando come liquidatore il dott. Gianluca Pivato, commercialista di Treviso;-----



IL SEGRETARIO GENERALE
Capaccioli dott.ssa Alessandra



	- VISTE le deliberazioni di C.C. n. 97 del 20.12.2012 e n. 32 del 26.06.2013 con le quali il Comune ha deciso di farsi carico di tutte le passività della società fino ad estinzione delle stesse (ultima rata del mutuo nel 2030), mantenendo la stessa in stato di liquidazione e con le spese ridotte al minimo, salvo che non mutino le condizioni di fatto e di diritto che hanno generato tale decisione;-----	
	- CONSIDERATO CHE le vicende della società si espongono a diversi ambiti di indagine e di conseguenti azioni sociali di responsabilità anche ai sensi degli artt. 2393 bis e ss. Cod. civ.) ovvero , in ogni caso, azione risarcitoria (art. 2395 Cod. Civ.) verso gli amministratori ed eventualmente il direttore generale e i componenti del collegio sindacale di S.P.L. S.p.a. e/o eventualmente risarcimento dei danni ingiustamenti causati alla società, che indirettamente, essendo interamente partecipata dal Comune di Mogliano Veneto ed interamente finanziata dallo stesso, rappresentano un danno per l'Ente;-----	
	- RICHIAMATE la D.G.C. n. 211 del 27.08.2013 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 671 del 01.10.2013 di approvazione del presente atto. -----	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----	
	Art. 1 – OGGETTO -----	
	Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Nicola Bardino il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----	
	Art. 2 – DURATA -----	
	L'incarico è conferito fino all'esito della valutazione compiuta relativamente alla complessa vicenda della società S.P.L. S.P.A., compresa tutta l'eventuale fase di contenzioso che potrebbe aprirsi qualora il legale ritenga opportuno tale scelta e sal-	
	2	

	Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso
	scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----
	3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la
	propria polizza assicurativa professionale n. 310260147 stipulata con la Compagnia
	Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Mestre in data 07.03.2011 di cui produ-
	ce copia al Comune. -----
	4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi
	previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posi-
	zione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N.
	0057191604. Nel caso il professionista abbia alle dipendenze lavoratori subordinati
	deve comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istitu-
	ti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd.
	DURC). -----
	5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o
	privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente manda-
	to. -----
	6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fi-
	ducionario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte.
	Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla
	legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art.
	7 del presente disciplinare. -----
	Art. 4 – AVVOCATO DOMICILIATARIO -----
	1. Le parti convengono che qualora lo stato dell'eventuale procedura esecutiva ri-
	chiedesse la nomina di un domiciliatario il professionista incaricato (cosiddetto <i>do-</i>
	<i>minus</i>) procederà all'immediata comunicazione al Comune, indicando il collaborato-

re da incaricare e provvederà alla sua nomina solo dopo l'autorizzazione del Comune.-----

2. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il *dominus* che rimane unico responsabile nei confronti del Comune.

3. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.-

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3, comma 4 del presente disciplinare o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, -----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

Art. 6 – SPESE LEGALI -----

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di attività effettivamente svolte e previa fattura. -----


2. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro 5.512,99 inclusa IVA e CPA, oltre il pagamento del contributo unificato dovuto ex art. 9 del D.P.R. n. 115/2002. Tale somma è quindi comprensiva degli oneri fiscali, dei costi della domiciliazione e di tutte le spese.-----

3. Qualora il giudizio dovesse essere risolto con transazione nel corso dello stesso il compenso dovrà essere riproporzionato in considerazione della minore attività espletata dal legale.-----

4. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determina-



IL SEGRETARIO GENERALE
Cappacchioli Sara Massimiliano



	ta fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura
	che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valo-
	re aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----
	5. Il professionista deve indicare in sede di preventivo il valore della causa.-----
	6. Il professionista si impegna a consegnare al giudice il contratto sottoscritto con il
	Comune per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della li-
	quidazione delle spese giudiziali, a condizione che ciò sia coerente con la legislazio-
	ne vigente al momento della liquidazione di tali spese.-----
	Art. 7 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----
	1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al prece-
	dente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----
	- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----
	- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della leg-
	ge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale e del codice di com-
	portamento dei dipendenti pubblici; -----
	- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----
	2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi
	di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con racco-
	mandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento
	sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---
	3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pre-
	giudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato
	processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il ri-
	sarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rim-
	borso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti

e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----

Art. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

Art. 9– SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, l'avv. Nicola Bardino viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI -----


Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA _____

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli


L'Avv. Nicola Bardino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara



espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3

(obblighi del professionista), 6 (spese legali), 7 (revoca e rinuncia al mandato)-----



L'Avv. Nicola Bardino